



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Rosario Carrano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella causa civile iscritta al **n. 1030** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2019**, vertente

T R A

██████████, elettivamente domiciliato in Rieti, via Cintia, n. 59, presso lo studio dell'avv. Marco Isceri e avv. Serena Mancini, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

RICORRENTE

E

M.I.U.R. – MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IX Ambito territoriale di Rieti) rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 *bis* c. 1, c.p.c., dal dott. ██████████, funzionario dipendente della stessa amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale Verani 7;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.11.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero resistente chiedendo di “*a) in via principale, preliminarmente accertare la evidente genericità della contestazione disciplinare e, per l'effetto, dichiararne la nullità; b) in ogni caso, preliminarmente accertare e dichiarare la violazione, da parte dell'Istituto scolastico, del principio di parità di trattamento in ambito disciplinare degli impiegati pubblici e, per*

l'effetto, dichiarare l'annullamento della contestazione disciplinare e della conseguente sanzione; c) in ogni caso, preliminarmente accertare la non proporzionalità della sanzione irrogata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata; d) nel merito, accertare l'infondatezza del fatto contestato e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento della contestazione disciplinare e della conseguente sanzione; e) in via subordinata, accertare la non proporzionalità della sanzione irrogata e, per l'effetto, rideterminare la stessa ai sensi dell'art. 63, c. 2 bis, del D.lgs. 165 del 2001; f) il tutto con declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, che sia lesivo dei diritti del ricorrente. g) Spese rifuse, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.

A sostegno della propria domanda, ha allegato che il prof. ██████████ ha svolto incarichi annuali di docenza sin dal 1998 assumendo, poi, il ruolo in data 1.9.2004, dopo aver positivamente superato l'anno di prova; attualmente è insegnante tecnico pratico (ITP) presso l'Istituto ██████████ di Rieti, per le classi prime, seconde e quinte; per contratto, un docente che ha la qualifica di “insegnante tecnico-pratico” deve svolgere 18 ore di lavoro settimanali, durante le quali deve organizzare sia lezioni frontali sia condurre esercitazioni sugli insegnamenti di competenza, attraverso dei laboratori; il ricorrente si è sempre distinto per professionalità ed etica del lavoro, nonché per l'impegno profuso nell'attività svolta, partecipando attivamente ad ogni attività collegiale obbligatoria ed occupandosi, per diversi anni, dell'organizzazione di manifestazioni interne ed esterne all'Istituto (essendo il coordinatore di tale attività); durante i suoi numerosi anni di servizio, il prof. ██████████ non è mai incorso in alcuna sanzione disciplinare, sino a quella irrogata in data ██████████, per aver evidenziato l'illegittimità dell'ordine di servizio avente ad oggetto l'elenco dei docenti che – a fonte della disponibilità manifestata (e solo previa adesione volontaria) – in data 25.1.2019 avrebbero preso parte all'evento ██████████.

In particolare, ha esposto che la manifestazione ██████████, oggetto della sanzione disciplinare, è stata proposta al Collegio dei Docenti dal Dirigente scolastico, in data ██████████, sulla base dell'iniziativa promossa dalla Regione Lazio, relativa al finanziamento

di progetti scolastici volti ad organizzare eventi di interesse turistico ed enogastronomico; che successivamente, come si legge nel verbale del Consiglio d'Istituto del 12.12.2018, il D.S. informava il Collegio dell'approvazione, da parte della Regione Lazio, della manifestazione proposta, comunicando, altresì, che si sarebbe svolta in data 25.1.2019, nell'area esterna ai Laboratori della scuola; che sempre con riferimento a tale progetto, durante il Collegio dei docenti del 13.12.2018, il D.S. invitava questi ultimi "alla più ampia partecipazione e collaborazione possibile", specificando che nei giorni seguenti sarebbero stati "illustrati i dettagli dell'evento attraverso una specifica circolare"; che il 24.1.2019, con avviso n. ■■■■, il D.S. rendeva noto che "il giorno 25 gennaio 2019, in occasione dell'evento, gli alunni in elenco saranno impegnati presso gli stand, insieme ai docenti in servizio, specificati nell'elenco allegato, dalle ore 10,30 alle ore 17,00"; che tale attività non rientrava tra quelle da svolgersi nelle c.d. ore funzionali (art. 29 CCNL Scuola 2006/2009 – confermato dal CCNL 2016-2018), ma prevedeva una prestazione aggiuntiva, che si sarebbe estesa oltre il normale orario di servizio, per la quale non era stato né concordato né comunicato un compenso accessorio; che nel caso di specie, l'orario di servizio del ■■■■ era 8.10/10.50, mentre l'evento si è svolto dalle ore 10.30 alle 17.00; che, inoltre, questa manifestazione non era stata inserita all'interno del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) dell'anno scolastico 2016-2019, né nella integrazione relativa all'anno 2018-2019; che, quindi, essendo un'attività deliberata successivamente, a seguito dell'erogazione di un finanziamento regionale finalizzato alla realizzazione di attività di promozione del territorio, e richiedendo un impegno orario aggiuntivo, non poteva che essere svolta sulla base di una libera adesione e disponibilità dei singoli docenti, parimenti non poteva essere oggetto di un Ordine di Servizio/Direttiva del Dirigente Scolastico, essendo a discrezione dell'insegnante la scelta di parteciparvi; che tanto è vero che, nell'ordine di servizio prot. n. 0001110 del 22.1.2019, il Dirigente specificava l'elenco dei docenti che avrebbero partecipato alla manifestazione, a seguito della disponibilità manifestata dagli stessi; che il suddetto elenco veniva affisso all'ingresso della sede di via Salaria il 22.10.2019 e, in tale occasione, il prof. Gentili notava (per puro caso) che tra i docenti addetti al "Beverage" si includeva: "■■■■■ – ■■■■"

n. █████) non si evince alcunché in merito alle modalità di acquisizione della disponibilità dei docenti per la manifestazione, né, tanto meno, alcun atto tramite il quale il █████ abbia comunicato la propria volontà di prendervi parte; che, infine, anche il collaboratore tecnico di laboratorio, sig. █████, ha ricevuto una contestazione disciplinare avente ad oggetto i medesimi addebiti al █████, tuttavia la dott.ssa █████, in quel caso, ha concluso il procedimento archiviandolo.

Ciò posto, ha dedotto la nullità della contestazione disciplinare per genericità della stessa, il difetto di proporzionalità della sanzione e la violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della sanzione disciplinare.

Con memoria depositata tardivamente, si è costituita la parte convenuta che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Senza sviluppi istruttori, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha subito una sanzione disciplinare (censura) sulla base di una contestazione con la quale è stata addebitata la seguente condotta: *“si contesta il comportamento tenuto dalla S.V. che ha nuociuto al clima scolastico in relazione alle considerazioni espresse nei confronti del Dirigente Scolastico “contestato” nell’esercizio delle prerogative dirigenziali”* (contestazione disciplinare - doc. 8 del ricorso).

Orbene, a tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare l'assoluta genericità della suddetta contestazione nella parte in cui si rimprovera al ricorrente di aver *“nuociuto al clima scolastico”*, essendo quella di *“clima scolastico”* una nozione del tutto vaga e generica, non corrispondente al canone di specificità delle contestazioni disciplinari di cui all'art. 7, della legge n. 300 del 1970.

Allo stesso modo, del tutto generico è il riferimento alle *“considerazioni espresse nei confronti del Dirigente Scolastico”* il quale sarebbe stato *“contestato”* nell'esercizio delle proprie prerogative.

Tuttavia, con riferimento a tale ultimo aspetto, deve ritenersi che, nonostante la genericità della contestazione, essa debba essere inequivocabilmente riferita alla nota del ricorrente prot. 1414 del 25.1.2019 (doc. 7 del ricorso), con la quale il sig. ██████ ha “contestato” l’ordine di servizio prot. 0001110 del 22.1.2019 del dirigente scolastico (doc. 6 del ricorso), ove era stato erroneamente inserito il nominativo del ricorrente tra il personale tenuto a partecipare alla sagra in questione.

Orbene, a tal riguardo, è sufficiente osservare che la suddetta nota del ricorrente risulta essere assolutamente priva di qualsiasi rilievo disciplinare.

Con essa, infatti, il ricorrente si è limitato a far presente, sebbene in maniera formale, di non aver mai dato nessuna disponibilità a partecipare al suddetto evento, come invece richiesto nell’ordine di servizio contestato dove espressamente si faceva riferimento alla disponibilità manifestata dal personale scolastico ivi indicato (“*A seguito della disponibilità della S.V. per la manifestazione del 25 c.m.*” – cfr. ordine di servizio prot. ██████ del 22.1.2019 – doc. 6 del ricorso).

Pertanto, lungi dal configurare una contestazione delle prerogative dirigenziali, si è trattato di una mera segnalazione di un refuso o di un errore materiale contenuto nell’ordine di servizio e ciò a prescindere dal fatto se il ██████ fosse effettivamente tenuto o meno a partecipare all’evento in questione.

In realtà, **pare verosimile ritenere che il dirigente scolastico abbia percepito, in maniera del tutto soggettiva, la suddetta nota come una lesione delle proprie prerogative sulla base della sola terminologia utilizzata, dove espressamente di fa riferimento alla “contestazione” dell’ordine di servizio.** Si tratta, infatti, di un termine utilizzato sia nell’oggetto che nel contenuto della nota e non a caso ripreso poi nella contestazione disciplinare, il tutto **“aggravato” dall’utilizzo del mezzo scritto** con il quale è stata formalizzata tale contestazione.

A tale conclusione si perviene anche considerando, appunto, che la contestazione disciplinare non ha riguardato né la mancata partecipazione del ricorrente all’evento, né il suo rifiuto di adempiere ad un ordine di servizio ma, soprattutto, non ha riguardato neanche un eventuale disconoscimento, da parte del ricorrente, del diritto del dirigente scolastico di impartire simili ordini di servizio.

A ben vedere, infatti, la contestazione disciplinare si risolve nel voler censurare solamente la modalità con la quale il sig. ██████ ha esternato una propria dichiarazione.

Orbene, a tal riguardo, **deve ritenersi che una simile “contestazione” sia del tutto**

legittima, a nulla rilevando l'adeguatezza o meno della terminologia utilizzata, dal momento che risulta- no in ogni caso rispettati i canoni di continenza e di civile esposizione dei fatti, quali limitial diritto di libera manifestazione del pensiero.

Né, infine, può ritenersi sussistente un elemento psicologico in capo al ricorrente volto a ledere le prerogative dirigenziali.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto stante l'infondatezza della sanzione disciplinare per insussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della censura irrogata al sig. ██████████;
- condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € ██████████ oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e CPA.

Rieti, 30 settembre 2021

Il Giudice
dott. Rosario Carrano